

Prot. [come da segnatura]

Roma, [come da segnatura]

CIRCOLARE N. 28/2025

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA DI BENI PRECEDENTEMENTE ESPORTATI. ISCRIZIONE NELL' ELENCO "RET-RELIEF" O "E-COMMERCE RET RELIEF"¹

Con la presente Circolare s'intende semplificare ed armonizzare alcuni aspetti procedurali connessi al riconoscimento delle semplificazioni previste per la reintroduzione in franchigia di merce precedentemente esportata, sia in ambito *Business to Business* (B2B) sia in ambito *Business to Consumer* (B2C), adottati con D.D. 419205/RU del 19/11/2020 e con D.D. 435445/RU del 30/11/2020².

Nel riprendere i contenuti dei documenti di prassi già emanati, si intende così aggiornare ed ulteriormente uniformare le due procedure, seppur mantenendo distinti i due elenchi ad oggi attivi (*Ret-Relief* ed *E-commerce Ret-Relief*), intervenendo, inoltre, su alcuni aspetti critici emersi negli anni di applicazione della semplificazione in parola. In particolare, è necessario:

- fornire chiarimenti sull'attività di verifica dei requisiti necessari per l'accesso alla semplificazione secondo le due distinte Determinazioni Direttoriali;
- precisare i tempi di gestione del procedimento istruttorio, in modo da contingentare l'avvio e la chiusura dello stesso, dando, al contempo, più spazio all'attività di verifica, la cui durata può variare in funzione della complessità dei casi;
- semplificare la procedura, prevedendo un meccanismo di rinnovo annuale della semplificazione accordata, se proposto dall'Ufficio locale in caso di esito positivo dell'attività di monitoraggio;
- rivedere i soggetti che intervengono nell'iter istruttorio ed i relativi ruoli;
- aggiornare i precedenti documenti di prassi anche a seguito dell'adozione del Reg. delegato (UE) 2021/234, che stabilisce i nuovi requisiti comuni in materia di dati da inserire nelle dichiarazioni doganali.

L'ottenimento della semplificazione in parola è soggetto ad un iter procedurale sostanzialmente omogeneo, nonostante scaturisca dall'applicazione di due distinte

^[1] Returned goods – Relief from import duty.

^[2] La materia è stata ad oggi disciplinata dalle Circolari 37/2020 e 46/2020 che si considerano superate dalla presente.

Determinazioni Direttoriali, una dedicata agli operatori che agiscono in ambiente *e-commerce* avvalendosi di piattaforme “*market-place*”, e l'altra rivolta a tutti gli operatori del settore manifatturiero e commerciale che promuovono i propri prodotti, anche avvalendosi del loro canale *web*, senza l'ausilio di intermediari telematici. Sono simili, infatti, il formulario da utilizzare per la richiesta della semplificazione, l'iter istruttorio legato alla verifica dei requisiti, nonché il disciplinare di servizio da redigere ai fini della gestione dei controlli a posteriori.

Le due procedure rimangono, tuttavia, distinte per il numero minimo di 50 operazioni mensili - previsto solo per gli operatori che operano tramite “*market-place*” - e per la periodicità dei monitoraggi successivi, a valle dei quali, l'Ufficio competente produce una relazione per proporre il mantenimento, la sospensione o la revoca dell'iscrizione. Infatti, considerato il diverso volume di operazioni trattate e la loro conseguente incidenza sulle risorse proprie unionali, la relazione è semestrale in caso di soggetti che operano per il tramite di “*market-place*”, mentre è annuale per gli altri operatori.

1. PROCEDURA ORDINARIA E VANTAGGI DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

L'art. 203 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) prevede l'esenzione dai dazi all'importazione, ove richiesta dalla persona interessata, per le merci che, dopo essere state inizialmente esportate dal territorio dell'Unione, vi sono reintrodotte e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica. Tale franchigia è concessa a condizione che le merci vengano reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

La crescita esponenziale delle transazioni sul mercato *e-commerce*, le prerogative che le vendite *online* hanno attribuito agli attori di tali transazioni, con particolare riferimento alla possibilità di procedere ad un agevole reso dei prodotti acquistati, hanno visto gli operatori nazionali sempre più impegnati a gestire il rientro di merce precedentemente esportata, con un aumentato ricorso al regime della reintroduzione in franchigia e un conseguente aggravio degli adempimenti legati alle pratiche doganali.

L'Agenzia è così intervenuta con la Circolare 46/2020, le cui disposizioni si riportano aggiornate nella presente, per snellire la procedura ordinaria, eliminando la preventiva richiesta di autorizzazione al regime che implicava per l'Ufficio l'adozione di un provvedimento ad hoc per ciascuna operazione di reintroduzione. La richiesta si considera adesso insita in una dichiarazione doganale nel cui tracciato è indicato il corretto codice regime, 61 10, nonché il regime aggiuntivo F01, di modo che l'accettazione della succitata dichiarazione, da parte dell'Ufficio, implica l'accoglimento del regime.

Tuttavia, pur eliminando la preventiva autorizzazione al regime, la procedura ordinaria è caratterizzata da ulteriori adempimenti, poiché, per ogni singolo reintrodotta, il dichiarante deve valorizzare il “*data element*” **12 01 001 000** (Documenti precedenti) facendo riferimento alla precedente dichiarazione di esportazione.

Le dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria sono poi assoggettate ai controlli in linea, siano essi fisici o documentali, secondo le consuete percentuali di controllo. Pertanto, in caso di esito diverso dal CA, il dichiarante, prima dello svincolo della merce, deve fornire ogni documentazione utile a dimostrare l'identità della merce reimportata con quella precedentemente esportata e a dimostrare che le merci sono reintrodotte nello stesso stato in cui erano state esportate.

Gli operatori che aderiscono alla semplificazione possono, invece, beneficiare di specifiche formalità dichiarative e deroghe ai controlli in uso per le operazioni di specie. Saranno, infatti, soggetti a controlli, prevalentemente a posteriori, la cui percentuale è determinata, ai sensi dell'art. 46 del CDU, tenendo conto della *compliance* dell'operatore e delle evidenze dell'attività istruttoria propedeutica all'ammissione alla semplificazione.

L'operatore che accede alla semplificazione gode, inoltre, di un vantaggio dichiarativo in quanto, qualora la dichiarazione di reintroduzione contenga singoli riferiti a numerose bollette di esportazione, può indicare solo uno dei precedenti documenti di esportazione mentre, per tutti gli altri singoli reintrodotti, l'abbinamento alla precedente dichiarazione è assicurato nell'ambito delle scritture contabili e riscontrato durante i controlli a posteriori.

2. ISTANZA PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per accedere alla semplificazione occorre presentare istanza all'Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale ai fini doganali del richiedente. L'operatore si avvale del formulario unico per entrambe le semplificazioni, previsto in allegato^[3] per dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni oggettive previste dalle D.D., in particolare:

- possesso, da parte dell'istante o del suo rappresentante indiretto, dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonché per "destinatario autorizzato transito";
- numero minimo mensile di reintroduzioni in franchigia (solo in caso di operatività tramite *market-place*);
- possesso di un sistema di controllo interno che permetta di riscontrare agevolmente l'identità tra la merce uscita e quella successivamente reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- identità tra esportatore e soggetto che effettua la reintroduzione. Le operazioni possono essere effettuate dal soggetto che chiede la semplificazione procedurale o da un suo rappresentante indiretto;
- tracciabilità di ogni singolo prodotto mediante un codice identificativo univoco;
- possibilità di accedere, ai fini dei controlli a posteriori, al sistema di scritture contabili messe a disposizione dal soggetto richiedente;

^[3] Cfr. Allegato 1

- in caso di utilizzo delle piattaforme “*market-place*”, accessibilità alle stesse garantita ai funzionari addetti ai controlli.

Per la dichiarazione dei carichi pendenti, si allega alla presente il modello di autocertificazione^[4], attestante l'assenza dei carichi pendenti presso le Procure della Repubblica italiana, che dovrà essere sottoscritto dai soggetti di cui all'art. 24 c.1 lett. b) del Reg. esecuzione (UE) 2015/2447.

In base alle segnalazioni pervenute, si precisa che, a rettifica delle indicazioni riportate nella Circolare 46/2020^[5] l'Ufficio competente è sempre quello del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente, anche qualora il soggetto si avvalga, per le operazioni di specie, di un rappresentante indiretto stabilito in un luogo differente. Tale indicazione procedurale assume una duplice valenza, sia formale, sia pratica; in primis non fa venire meno il rapporto diretto che deve instaurarsi tra l'autorità doganale e il soggetto *compliant* a cui è attribuita l'agevolazione procedurale^[6]. Inoltre, il rappresentante doganale, pur agendo per conto dei suoi clienti, non gestisce le loro scritture contabili né gli altri applicativi che devono essere analizzati dai funzionari doganali durante l'attività istruttoria propedeutica al rilascio della semplificazione (si pensi ad esempio alla gestione della contabilità generale e di quella di magazzino, che vanno analizzate per riconciliare i beni reintrodotti con quelli precedentemente esportati così come all'accesso alle piattaforme *market-place*).

3. ISTRUTTORIA E VERIFICA DEI REQUISITI

Ricevuta l'istanza e previo esame della completezza, da un punto di vista formale, delle dichiarazioni rese dei relativi allegati, con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 2 delle determinazioni citate, l'Ufficio dà immediato avvio alle conseguenti attività di verifica, sia con analisi documentale che con attività di sopralluogo.

In caso di evidente incompletezza formale, l'Ufficio dà immediata comunicazione al richiedente perché provveda ad integrare l'istanza ai fini dell'avvio dell'iter, disciplinato dall'art. 3 delle D.D.

3.1 Sopralluogo presso il soggetto richiedente

La valutazione sul possesso dei requisiti necessari all'accesso alle semplificazioni procedurali è rimessa all'Ufficio territoriale competente.

^[4] Cfr. allegato 2

^[5] La Circolare 46/2020 prevedevano che “l'operatore dovrà presentare istanza all'Ufficio delle dogane competente in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali (o del terzo nell'ipotesi di cui all'art. 4, c. 2 della determinazione)” includendo, pertanto, la possibilità di individuare quale Ufficio deputato a ricevere l'istanza e, conseguentemente, a svolgere tutta l'attività istruttoria propedeutica all'iscrizione nei registri anche l'Ufficio competente nel luogo di tenuta delle scritture contabili del rappresentante.

^[6] Il soggetto compliant è sempre il richiedente la semplificazione, per quanto l'agevolazione può operare sul codice EORI del rappresentante indiretto, limitatamente alle operazioni di reintroduzione in franchigia da quest'ultimo dichiarate per conto del soggetto compliant.

Mediante sopralluogo presso il soggetto richiedente, l'Ufficio riscontra quanto dichiarato nell'istanza, valuta il grado di affidabilità dell'operatore, anche in funzione della tipologia dei beni trattati, verifica il possesso delle autorizzazioni doganali per lo sdoganamento presso luogo approvato e come destinatario autorizzato transito, che dovranno risultare già rilasciate¹⁷⁾, riscontra il livello di dettaglio delle scritture contabili e la possibilità di riconciliare i flussi dei beni reintrodotti con quelli precedentemente esportati.

Per l'espletamento dell'attività istruttoria, le D.D. indicano un termine di 10 gg tra il ricevimento dell'istanza e l'invio alle Direzioni centrali della relazione con il parere per l'accoglimento o meno dell'istanza. La complessità dei controlli da esperire, soprattutto per la rilevanza e l'importanza delle aziende che si affacciano a tale procedura, ha reso di fatto impossibile per gli uffici rispettare tale termine procedurale. Di conseguenza, nel rispetto della ratio sottesa alle D.D., che punta a garantire l'accesso alla semplificazione in tempi celeri, il termine di cui all'art. 3 c. 2 delle citate determinazioni, va inteso come il termine entro il quale l'Ufficio, ricevuta l'istanza e valutato che vi siano gli elementi per l'accettazione e l'avvio dell'attività istruttoria, garantisce l'effettuazione del sopralluogo presso il soggetto richiedente, per espletare i controlli finalizzati all'adozione della decisione.

L'attività di verifica segue poi gli ordinari tempi per la conclusione del procedimento amministrativo, che decorreranno comunque dal ricevimento dell'istanza e che, se necessario, potranno essere sospesi per una sola volta e per il termine massimo di ulteriori 30 giorni, per la richiesta di documentazione aggiuntiva.

Qualora, invece, l'Ufficio ravvisi l'inammissibilità della domanda per mancanza di elementi essenziali per l'accettazione, conclude il procedimento, entro i predetti 10 giorni, con un provvedimento espresso contenente una sintetica motivazione di mancato accoglimento.

È importante sottolineare che l'attività di audit in questione attiene all'ambito della *compliance* e, pertanto, non ha carattere ispettivo. Ne consegue che l'accesso va formalizzato attraverso una semplice relazione operativa, evitando di utilizzare i format usati per i verbali di constatazione e l'accertamento in ambito doganale.

4. Valutazione dei requisiti propedeutici all'accesso alla semplificazione

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sul corretto riscontro dei requisiti propedeutici all'accesso alle semplificazioni.

4.1 Pregressa operatività con lo specifico regime

Come chiaramente desumibile dal tenore letterale delle D.D., la semplificazione procedurale è destinata ad operatori che già presentano dichiarazioni doganali avvalendosi della procedura

¹⁷⁾ Nel caso in cui l'operatività doganale sia delegata ad un soggetto terzo che opera in rappresentanza diretta, si considerano valide ai fini dell'accesso alla procedura semplificata le autorizzazioni al luogo approvato ed al destinatario autorizzato di cui è titolare il rappresentante

ordinaria prevista per il Regime 61 10. Si legge, infatti, all'art. 1, che le semplificazioni sono rivolte a *“soggetti che **effettuano** operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate ai sensi dell'art. 203 CDU”*. Tali operatori potranno presentare istanza per essere ammessi a *“procedure semplificate caratterizzate da specifiche formalità dichiarative e conseguenti **deroghe applicabili ai controlli attualmente in uso** per le operazioni della specie”*.

Richiedere l'accesso alle semplificazioni procedurali senza aver prima testato l'operatività secondo la procedura ordinaria comporterebbe, infatti, l'attivazione di misure amministrative sproporzionate rispetto alle effettive esigenze economiche dell'operatore. Occorre, infatti, tenere presente che, ai sensi dell'art. 46 c. 2 del CDU, tutti i controlli doganali diversi da quelli casuali si basano sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedure informatiche. Pertanto, gli esiti dell'analisi dei rischi potrebbero restituire, già nella procedura ordinaria, bassi livelli di controllo, tali per cui per l'operatore potrebbe non essere interessato ad ottenere ulteriori semplificazioni procedurali. D'altro canto, l'Ufficio locale non potrebbe proporre una percentuale di riduzione dei controlli da effettuare in linea senza avere evidenza della percentuale media dei controlli registrati nell'ambito della procedura ordinaria.

Ferma la pregressa operatività con il Regime ordinario 61 10, nel caso in cui il richiedente svolga la propria attività avvalendosi di *“market place”* e, pertanto, presenti istanza ai sensi della D.D. 435445/RU del 30/11/2020, dovrà rispettare l'ulteriore requisito minimo di 50 dichiarazioni mensili di reintroduzione in franchigia. Tale soglia minima di operazioni dovrà essere mantenuta per un periodo continuativo di almeno 3 mesi. Ai fini del computo del numero di operazioni pregresse, alla luce del disposto dell'art.190 del CDU, andranno considerati gli articoli oggetto delle dichiarazioni doganali e non già le singole dichiarazioni doganali di reintroduzione.

4.2 Identità tra soggetto che effettua l'esportazione e la reintroduzione

La coincidenza tra soggetto che effettua l'esportazione e la successiva reintroduzione è fondamentale ai fini dei controlli a posteriori. La ratio sottesa ai controlli sulle operazioni di specie è quella di assicurare la coincidenza tra quanto precedentemente esportato e quanto successivamente reimportato in franchigia di dazio, assicurando così il rispetto dei dettami dell'art. 203 del Reg UE 952/2013, con particolare riguardo a quanto previsto dai paragrafi 5 e 6.

L'ufficio locale, deputato ai controlli sulle operazioni di reintroduzione, dovrebbe pertanto coincidere con quello deputato ai controlli sulle operazioni di esportazione. In caso di sedi operative differenti, l'operatore che richiede la semplificazione deve assicurare che tutta la documentazione necessaria ai controlli sia reperibile, anche per via telematica, presso un'unica sede e che vi sia omogeneità di sistemi gestionali utilizzati per la registrazione contabile delle operazioni e nella tenuta della contabilità di magazzino.

Una menzione speciale meritano, poi, le situazioni caratterizzate da gruppi societari dove le operazioni di esportazione e reintroduzione vengono effettuate da soggetti giuridici diversi,

benché tutti facenti capo alla stessa società capo gruppo. Sul punto, va evidenziato che la semplificazione procedurale è imputabile al codice EORI del soggetto richiedente e non può essere ceduta ad altri soggetti giuridici consociati, per i motivi che di seguito si chiariscono.

Il codice EORI è l'identificativo su cui si basa l'analisi dei rischi, il monitoraggio doganale nonché la concessione delle autorizzazioni e delle semplificazioni legate agli istituti doganali. Il sistema informatico applicherà la semplificazione procedurale al codice EORI del soggetto autorizzato, in capo al quale è stata esperita l'attività istruttoria, ed estenderà la semplificazione esclusivamente al codice EORI del suo rappresentante indiretto qualora quest'ultimo, agendo per suo conto, flussi dichiarazioni per il regime della reintroduzione in franchigia^[8].

Ne consegue che non è possibile associare la semplificazione a codici EORI di soggetti giuridici differenti da quello iscritto nei registri, quand'anche gli stessi siano parte dello stesso gruppo societario.

4.3 Soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 39 lettera a) e b) del CDU

Per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU, dovrà essere dimostrata la corretta tenuta delle scritture contabili relative alle transazioni commerciali interessate e l'esatto abbinamento alla documentazione doganale.

Secondo le linee guida unionali sull'AEO, il requisito di cui all'art. 39 a) del CDU⁽⁹⁾ va verificato attraverso l'analisi delle operazioni svolte utilizzando il codice EORI dell'operatore, mentre il requisito di cui all'art. 39 b)⁽¹⁰⁾ va riscontrato attraverso l'accesso fisico ai sistemi dell'operatore, mediante audit in loco, come previsto dall'art. 29 del Reg. UE 2015/2447. Per la verifica dei requisiti si rinvia alla D.D. prot.166081/RU dell'8/06/2020 per il rilascio dell'autorizzazione AEO, nonché all'utilizzo dei modelli n. 1, 2 e 3 previsti all'art. 2 della medesima.

Qualora il richiedente sia già titolare di autorizzazione AEO-C oppure AEO C+S, i requisiti si considerano soddisfatti laddove l'autorizzazione AEO sia stata rilasciata, ovvero sia stata oggetto di monitoraggio^[11], nei tre anni antecedenti la richiesta della semplificazione.

4.4 Identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato

L'identità della merce reintrodotta con quella precedentemente esportata, verificata durante il sopralluogo effettuato presso il soggetto richiedente, deve essere sempre dimostrabile *per*

^[8] Nei casi di specie la dichiarazione doganale riporterà il codice EORI del rappresentante indiretto nel "*data element*" riferito al dichiarante e il codice EORI del soggetto titolare della semplificazione nel "*data element*" riferito all'importatore.

⁽⁹⁾ Assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale

⁽¹⁰⁾ Efficace tenuta delle scritture contabili ai fini doganali

^[11] In caso di monitoraggio effettuato oltre i 3 anni dalla data dell'istanza, l'Ufficio procederà ad un monitoraggio dell'autorizzazione AEO, eventualmente limitato ai soli requisiti necessari all'ottenimento della semplificazione in trattazione.

tabulas.

L'Ufficio locale, pertanto, nel proporre alla struttura centrale il rilascio della semplificazione, fornisce evidenza documentale della riconciliazione di almeno due casi analizzati, simulando un controllo a posteriori di merce reintrodotta con quella precedentemente esportata, evidenziando il tracciamento della spedizione grazie alla presenza del codice identificativo univoco adeguatamente riportato nei documenti commerciali e doganali.

4.5 Relazione da parte dell'UD

La relazione, riportante gli esiti dell'attività istruttoria, oltre ad attestare la sussistenza dei requisiti di accesso alla semplificazione e delle condizioni che consentono di svolgere i previsti controlli a posteriori, dovrà dare atto del livello di affidabilità dell'operatore, della tracciabilità delle operazioni e della completezza e correttezza della tenuta delle scritture contabili.

La relazione va corredata da evidenze documentali, acquisite durante il sopralluogo effettuato presso il soggetto richiedente, che supportino gli esiti dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 3 c. 2 delle D.D. (ad esempio, alcune dichiarazioni doganali, documenti commerciali sottostanti, estratto registri contabili e di magazzino per il tracciamento di almeno due casi analizzati). Andranno descritte e documentate le modalità con le quali viene garantita la tracciabilità del singolo prodotto nella gestione informatizzata dei dati, tale da garantire la completa osservanza di quanto disposto dall'art. 203, paragrafi 5 e 6, CDU; art. 158 RD e art. 253 RE. La tracciabilità sarà garantita sia in sede di presentazione delle dichiarazioni doganali di esportazione sia di importazione.

Valutato il grado di presidio delle operazioni di specie, anche in funzione della facilità di monitoraggio delle attività a posteriori, l'ufficio propone l'accoglimento o meno dell'istanza indicando, in caso positivo, la percentuale di controlli da effettuarsi in linea. La relazione finale è inviata, per il tramite della competente Direzione Territoriale, alla scrivente Direzione centrale e alla Direzione Antifrode.

Considerando che l'attività istruttoria è incentrata sul riscontro di requisiti soggettivi e oggettivi, che esulano dalle competenze della Direzione Organizzazione e Trasformazione Digitale, quest'ultima, in deroga a quanto previsto nelle D.D. e in accoglimento di espressa richiesta pervenuta dalla Direzione medesima, viene esclusa dal processo istruttorio.

La Direzione Antifrode contribuisce, dal canto suo, a perfezionare l'attività istruttoria effettuando un controllo preventivo sulla presenza di eventuali indicatori di rischio ascrivibili al soggetto richiedente, il cui esito va comunicato all'Ufficio AEO, *compliance* e grandi imprese entro il termine di 5 giorni lavorativi previsto dall'art. 3 comma 3 delle Determinazioni Direttoriali. Il mancato riscontro nei termini su indicati sarà inteso come assenza di elementi ostativi all'iscrizione.

5. ISCRIZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO NEL REGISTRO SEMPLIFICAZIONI

Ricevuta la relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta/segnalazione della Direzione Antifrode, può chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni all'Ufficio competente che, ai sensi dall'art.3, comma 3 delle D.D. fornisce riscontro, entro il termine di 5 giorni lavorativi. Qualora l'Ufficio non sia in grado di fornire riscontro entro il termine dei 5 giorni lavorativi, comunica formalmente la necessità di sospendere l'attività istruttoria in attesa di disporre delle informazioni/documentazioni aggiuntive richieste.

Entro 10 giorni dal termine della descritta fase istruttoria, questa Direzione iscrive il soggetto autorizzato nei registri delle semplificazioni procedurali. Contestualmente, la Direzione Antifrode interviene sul Circuito Doganale di Controllo per abilitare il soggetto alle agevolazioni accordate.

L'iscrizione ha validità annuale ed è soggetta a proroga qualora, nelle relazioni presentate a seguito dei monitoraggi periodici ex art. 5 delle D.D., l'Ufficio delle Dogane competente ne proponga il mantenimento. Della proroga, della mancata proroga ovvero dell'intenzione di provvedere alla sospensione o revoca della semplificazione in argomento, l'Ufficio centrale dà notizia all'operatore e alle altre Strutture interessate dell'Agenzia.

6. FORMALITÀ DICHIARATIVE PER LA REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA ORDINARIA E SEMPLIFICATA

Il Codice Doganale dell'Unione, all'art. 203, prevede che le merci non unionali precedentemente esportate come merci unionali possono essere esentate dai dazi all'importazione su richiesta della persona interessata. Come cennato, tale richiesta si ritiene assolta qualora il dichiarante flussi le dichiarazioni doganali utilizzando lo specifico codice regime della Reintroduzione in franchigia. A tal fine, tutte le operazioni della specie, siano esse ammesse alla procedura semplificata ovvero a quella ordinaria, saranno caratterizzate dalle seguenti codifiche nei *"data element"*^{112]}:

- *Data element 11 09 001 000* (Regime doganale richiesto): inserire il codice **61** che identifica le operazioni di reimportazione con contemporanea immissione in consumo ed immissione in libera pratica di merci escluso il caso di cui al codice 63;
- *Data element 11 09 002 000* (Regime precedente): inserire il codice **10** che individua operazioni di "spedizione/esportazione definitiva";
- *Data element 11 10 000 000* (Regime aggiuntivo): inserire il codice **F01**, che identifica "l'esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione nei casi di reintroduzione in franchigia".

^[12] La nuova codifica dei dati è stata prevista per i nuovi tracciati H che potranno essere trasmessi in ambiente reale solo a partire dal prossimo 15 dicembre 2025. Sino a tale data saranno utilizzati i *data element* attualmente in vigore, codificati a livello normativo nell'allegato B del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/234.

- *Data element* **12 01 001 000** (Documenti precedenti): dovrà essere valorizzata inserendo il numero della dichiarazione di esportazione riferita alle merci che si reintroducono.
- *Data element* **12 02 000 000** (Informazioni supplementari): qualora le merci reintrodotte riferite ad un singolo siano collegate a più dichiarazioni di esportazione precedenti, sarà inserito in tale campo l'elenco delle dichiarazioni doganali ulteriori rispetto a quella indicata nel *data element* **12 01 001 000** (Documenti precedenti);
- *Data element* **99 05 000 000** (Natura della transazione): valorizzata con il **codice 21** che attiene ad operazioni di “rispedizione di merci dopo la registrazione della transazione originaria”;

Nei casi in cui è necessario effettuare lo scarico di partite di merci, queste ultime devono essere indicate nel “*data element*” **12 01 001 000** (ad esempio numero di partita di temporanea custodia A3, l'MRN di una dichiarazione di transito; il riferimento ad un messaggio M2, ecc.). Il numero MRN della dichiarazione di esportazione deve essere indicato nel “*data element*” **12 03 001 000** nel sottocampo identificativo documento in corrispondenza del codice documento **32YY** (MRN della dichiarazione di esportazione da scaricare).

L'operatore ammesso all'utilizzo della procedura semplificata valorizzerà, inoltre, il codice “*data element*” relativo ai documenti giustificativi per evidenziare il suo diritto alla semplificazione procedurale e potrà così valorizzare in maniera semplificata anche il “*data element*” relativo ai documenti precedenti. Nel dettaglio:

- *Data element* **12 01 001 000** (Documenti precedenti): l'operatore ammesso alla semplificazione potrà indicarne un solo documento di esportazione, non mancando di registrare all'interno delle scritture contabili l'abbinamento di ciascun singolo allo specifico documento di esportazione, in modo da permettere, in fase di controllo a posteriori, di riscontrare la corrispondenza tra la merce in reintroduzione con quella precedentemente esportata;
- *Data element* **12 03 000 000** (Documento giustificativo): l'operatore ammesso all'utilizzo della procedura semplificata indicherà il numero dell'iscrizione nel registro delle semplificazioni ^[13] preceduto dal codice documento **13AO**. A titolo di esempio, la stringa sarà così composta: **13AO X/202X RR**.

È importante ribadire che, per le operazioni di reintroduzione in franchigia di merce precedentemente esportata, non è ammesso l'utilizzo del Regime doganale 40 00 (immissione in libera pratica) associato a codici che prevedono l'esenzione dei dazi all'importazione ed è inoltre preclusa la possibilità degli Uffici locali di emettere provvedimenti di autorizzazione per lo specifico regime, essendo lo stesso insito nell'accettazione della dichiarazione doganale.

^[13] “Registro Ret-Relief” qualora la semplificazione sia riferita alla DD prot. 419205/RU del 19 novembre 2020 ovvero “Registro E-commerce Ret Relief” qualora la semplificazione sia riferita alla DD prot. 386291/RU del 31 ottobre 2020.

7. ASPETTI PECULIARI RELATIVI AL TRATTAMENTO IVA

Le operazioni dichiarate per il regime doganale 61 10, sia in procedura ordinaria sia semplificata, possono essere non soggette all'applicazione dell'IVA all'importazione in virtù della presentazione di una dichiarazione d'intento o della richiesta di applicazione dell'art. 68, lett. d) del DPR 633/72. I “*data element*” della dichiarazione doganale dovranno essere adeguatamente valorizzati per giustificare la non applicazione dell'imposta e rendere più agevoli i controlli. La compilazione avverrà diversamente, a seconda che il dichiarante sia considerato esportatore abituale o meno.

L'operatore che riveste la qualità di esportatore abituale ed è titolare di *plafond* spendibile al momento della presentazione della dichiarazione doganale può chiedere che non venga applicata l'IVA presentando dichiarazione di intento. In tal caso, occorrerà valorizzare il “*data element*” **12 03 000 000** utilizzando a seconda dei casi i codici documento **01DI - 03DI - 04DI - 05DI**, e indicare il codice tributo 406 nel “*data element*” **14 03 039 000**.

L'operatore che non riveste la qualità di esportatore abituale può richiedere la non applicazione dell'IVA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 203 del CDU e dell'art. 68, comma 1, lettera d) del D.P.R. 633/72. In questo caso, la Dichiarazione Doganale riporterà nel “*data element*” **12 03 000 000** il codice 06D01 e nel “*data element*” **14 03 000 000**, dedicato alla liquidazione dei diritti, il codice IVA **B00** con aliquota pari a 0%.

Nel caso sopra descritto, l'accettazione della dichiarazione doganale implica, salvo successive evidenze in sede di controllo, il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 68, comma 1, lettera d) del D.P.R. 633/72, ossia che la reintroduzione riguarda beni presentati nello stato originario in cui sono stati precedentemente esportati, che l'operazione è fatta dallo stesso soggetto che ha precedentemente esportato i beni e che ricorrono le altre condizioni per la franchigia doganale. In ogni caso, l'operatore titolare di *plafond* disponibile alla data di registrazione di ciascuna dichiarazione di reintroduzione in franchigia, la cui correlata e precedente operazione di esportazione abbia concorso alla formazione del *plafond* di periodo (metodo solare/mensile), dovrà attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (25485/2019).

8. DISCIPLINARI

A seguito dell'iscrizione nei registri delle semplificazioni, l'Ufficio delle dogane predisporrà, sulla base del modello di disciplinare quadro allegato alla presente^[14], un disciplinare di servizio con il quale saranno dettagliati gli aspetti operativi posti a carico del soggetto iscritto e le modalità di esecuzione dei controlli a posteriori. Si evidenzia che la stesura del disciplinare è successiva al rilascio della semplificazione procedurale e pertanto non può incidere sui tempi necessari all'espletamento dell'attività istruttoria e dell'invio alle Direzioni centrali della richiesta di accesso alla semplificazione.

^[14] Cfr. All. 3.

9. CONTROLLI E MONITORAGGIO

In applicazione dell'articolo 4, comma 1 delle D.D., le attività di controllo ordinarie, sulle operazioni di reintroduzione in franchigia svolte dagli operatori iscritti nei registri delle semplificazioni, sono effettuate prevalentemente a posteriori mediante verifiche periodiche anche presso i soggetti autorizzati.

L'attività di controllo è eseguita con le metodologie previste per l'esecuzione del *Post Clearance Audit* (PCA), al fine di verificare, principalmente, l'effettiva reintroduzione dei prodotti precedentemente esportati. Il titolare dell'autorizzazione garantisce un agevole collegamento tra i vari documenti, in modo che sia evidente la possibilità di effettuare una rapida riconciliazione dei beni reintrodotti con quelli precedentemente esportati.

I controlli a posteriori sono effettuati in modo da garantire, con le cadenze previste all'art. 5 delle rispettive D.D.^[15], la redazione di una relazione, per ciascun soggetto iscritto in elenco, nella quale, alla luce degli esiti dei controlli svolti, l'Ufficio propone e motiva il mantenimento, la revoca o la sospensione dell'iscrizione.

Laddove, in sede di relazione semestrale o annuale, l'Ufficio esprima parere favorevole al mantenimento della semplificazione procedurale, informa l'Ufficio AEO, *compliance* e grandi imprese che provvede alla proroga di validità dell'iscrizione per un anno, dandone informazione alla Parte.

Qualora, invece, in sede di relazione semestrale o annuale, l'Ufficio deputato al controllo ravvisi il venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti all'art. 2 delle D.D., rappresenta alla Parte le criticità riscontrate, suggerisce le eventuali azioni correttive e la informa della conseguente formulazione di un parere negativo, destinato al citato Ufficio centrale AEO, alla proroga di validità dell'iscrizione all'elenco che, pertanto, andrà a scadenza^[16].

Resta ferma la possibilità, per l'operatore interessato, di presentare una nuova domanda di ammissione alla semplificazione procedurale di cui agli elenchi "Ret-Relief", non appena potrà dimostrare nuovamente il rispetto delle condizioni previste dalle Determinazioni più volte menzionate.

Tutte le attività di monitoraggio e i controlli a posteriori, propedeutici all'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 5 delle rispettive D.D., saranno consuntivate come attività di PCA.

È fatta salva per l'Ufficio la possibilità di prevedere, d'intesa con la sovraordinata Direzione

^[15] La relazione ha cadenza annuale in caso di iscrizione nel registro Ret-Relief e semestrale in caso di iscrizione nel registro *E-Commerce Ret-Relief*.

^[16] Nel caso in cui le irregolarità siano rilevate durante il monitoraggio semestrale previsto dalla D.D. 435445/RU del 30/09/2020, relativa al registro "E-commerce Ret-Relief", e le stesse fossero tali da richiedere l'immediata sospensione/revoca della semplificazione, la decisione potrà essere adottata anche prima del decorso di un anno dall'iscrizione nel registro.

Territoriale e sulla base dell'analisi dei rischi ex art. 46 del CDU, anche controlli a posteriori con periodicità più frequenti. Tale scelta potrà scaturire dall'elevato numero di operazioni registrate, dalla tipologia e dal valore della merce, nonché dalla presenza di un fondato dubbio relativo al mutato livello di affidabilità dell'operatore nel presidio dello specifico regime. Nei casi di specie, grava sull'Ufficio l'onere di segnalare tempestivamente alle Strutture centrali qualsiasi irregolarità grave riscontrata che possa avere impatto sulla semplificazione concessa, determinandone eventualmente una valutazione di sospensione/revoca.

Controlli sulle singole spedizioni dovranno essere effettuati in presenza di un fondato sospetto e/o di una segnalazione di frode, comunque pervenuta, in particolare per merci soggette a divieti o restrizioni extra-tributarie^[17].

10. DISPOSIZIONI FINALI

La presente sostituisce le precedenti Circolari inerenti alla procedura semplificata per reintroduzione in franchigia di beni precedentemente esportati^[18].

Le Direzioni Territoriali vigileranno sull'uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione periodica alla scrivente Direzione.

In applicazione della Direttiva del Direttore dell'Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024 e successive integrazioni, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente

^[17] In particolare, i controlli possono essere effettuati per motivazioni legate alla tutela della salute pubblica, degli animali e dell'ambiente, oltreché in caso di selezioni da parte del circuito doganale di controllo.

^[18] Si considerano superate la Circolare 37/2020 del 02 ottobre 2020 e la Circolare 46/2020 del 30 novembre 2020.